

Sommario 3/2024



In questo numero

3



Direzione aziendale

- Buone pratiche di *team building* aziendale

4



Tecnologia e risparmio

- Credito d'imposta 2024 beni strumentali materiali 4.0

6



Banche

- Accesso facilitato al Fondo di garanzia PMI

8

- Gestione dello scoperto bancario

10



Fisco e amministrazione

- Riallineamento agevolato delle rimanenze di magazzino

14

- Disposizioni sul commercio di metalli preziosi

18

- Servizi di bellezza a domicilio

22

- Nuove soglie per la transazione fiscale con falcidia

24

- Certificato di sussistenza dei requisiti per appalto e subappalto 


26

- Concessioni per il commercio su aree pubbliche 

30



Estero

- Tax-free shopping 2024 

32

- Revisione di accertamento doganale


34

- Esportazione indirette e tardiva prova di uscita


38



Gestione del personale

- Esonero contributivo per lavoratrici madri 

40

- Maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni 

44



Commerciale e vendite

- Strategie per videochiamate, webinar e videoconferenze


46



Contributi e agevolazioni

- Bonus sicurezza per edifici non abitativi, magazzini, capannoni e uffici

48

- Agevolazioni Simest per la transizione digitale ed ecologica 

50



Sicurezza e ambiente

- Principali adempimenti in materia di DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 

54



Notizie in breve

58

CREDITO D'IMPOSTA 2024 BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) con una percentuale del 40% dell'investimento, fino a un massimo di € 5 milioni di costi ammissibili, per gli investimenti effettuati dal 1.01.2017 al 31.12.2019. L'agevolazione è stata prorogata negli anni ed è in vigore anche per gli investimenti effettuati dal 1.01.2023 al 31.12.2025 (30.06.2026, a determinate condizioni), ma limitatamente ai soli strumentali 4.0 e in misura variabile a seconda della spesa.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA



- Alle imprese che dal 1.01.2024 effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi 4.0 (indicati nell'allegato A annesso alla L. 11.12.2016, n. 232), è riconosciuto un credito d'imposta nelle seguenti misure:
 - 20% del costo per investimenti fino a € 2,5 milioni;
 - 10% del costo per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni;
 - 5% del costo per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 20 milioni.



Il credito di imposta è riconosciuto nella stessa misura dal 1.01.2023 al 31.12.2025 ed è consentito l'ordinario prolungamento del termine al 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.

REQUISITI SOGETTIVI



Sono agevolabili tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.



Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI



Non si applicano i limiti annuali di € 250.000,00 di crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e di € 2 milioni di crediti compensabili in F24. Il credito d'imposta in oggetto non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'Irap; è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Nel caso in cui la quota annuale o parte di essa non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

PERDITA AGEVOLAZIONE

Se **entro il 31.12 del 2° anno successivo** a quello di avvenuta interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è **ridotto** in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le citate ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, in materia di **investimenti sostitutivi**.

DICITURA IN FATTURA E ALTRI DOCUMENTI

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le **fatture e gli altri documenti** (esempio DDT) relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei cc. da 1054 a 1058-ter (es. bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, cc. da 1054 a 1058-ter della L. 30.12.2020, n. 178).

PERIZIA O AUTOCERTIFICAZIONE

Le imprese sono inoltre tenute a produrre una **perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 11.12.2016, n. 232, e **sono interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a € 300.000,00, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Esempio - Acquisto di una pressa 4.0

La società Alfa ha acquistato una pressa con le caratteristiche 4.0.	
VALORE PRESSA	€ 270.000,00
DATA DI ACQUISTO	2.03.2024
DATA INTERCONNESSIONE	29.03.2024
CALCOLO CREDITO DI IMPOSTA	20% di € 270.000,00 = € 54.000,00
UTILIZZO CREDITO DI IMPOSTA	3 quote annue di pari importo = $54.000,00 / 3 = € 18.000,00$
DECORRENZA UTILIZZO CREDITO	Anno di interconnessione = 2024 da indicare nell'F24
CODICE TRIBUTO IN F24	6936 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, cc. 1056 e 1057, L. 178/2020.

RIALLINEAMENTO AGEVOLATO DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Per i soggetti che esercitano attività d'impresa e non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, l'art. 1, cc. da 78 a 85 L. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) prevede la possibilità di adeguare le esistenze iniziali delle rimanenze e regolarizzare le scritture contabili di magazzino, adeguandole alla loro giacenza effettiva. Questa disposizione riprende il contenuto dell'art. 7, cc. dal 9 al 14 L. 488/1999 (a commento si veda anche la circ. Ag. Entrate 1.06.2020, n. 115) con cui già era stata prevista un'analogia misura al fine di regolarizzare situazioni considerate sintomatiche di evasione fiscale.

SOGGETTI E PERIODI INTERESSATI



- La facoltà di riallineamento del magazzino soggiace a 2 limiti principali:
 - è ammissibile per i soli soggetti che esercitano attività d'impresa e che non adottano i principi contabili internazionali, ossia i **soggetti c.d. "OIC adopter"**; di conseguenza, sono esclusi dalla disciplina i soggetti che adottano i principi contabili internazionali;
 - riguarda il periodo d'imposta in corso alla data del **30.09.2023** (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il **periodo d'imposta 2023**).

BENI INTERESSATI



- L'adeguamento riguarda le seguenti esistenze iniziali:
 - beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.d. "beni merce");
 - materie prime e sussidiarie;
 - semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85, c. 1, lett. a e b) del TUIR).



- Viceversa, è esclusa la possibilità di adeguare le seguenti rimanenze finali:
 - prodotti in corso di lavorazione e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio (art. 92, c. 6 del TUIR);
 - opere, forniture e servizi di natura ultrannuale (art. 90 del TUIR).

MODALITÀ DI ADEGUAMENTO



- L'adeguamento delle **esistenze iniziali di magazzino** può avvenire attraverso 2 modalità:
 1. **eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi**: è possibile eliminare le quantità fisiche dei beni risultanti dalla contabilità in misura superiore a quelle effettive o ridurre i costi unitari di valutazione dei beni effettivamente esistenti in magazzino in quanto superiori a quelli effettivi. L'eliminazione (totale o parziale) di esistenze iniziali provoca, direttamente o indirettamente, una diminuzione del netto patrimoniale, senza generare un onere fiscalmente deducibile. Pertanto, l'importo derivante dall'eliminazione delle esistenze iniziali, se imputato a conto economico, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi tra le "variazioni in aumento" del risultato d'esercizio;
 2. **iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse**: è applicabile nel caso di rimanenze inferiori (per valori o quantità, anche per acquisti in nero) a quelle effettive, con la conseguente sottostima del magazzino. L'iscrizione di esistenze iniziali è consentita unicamente in relazione alle quantità dei beni in precedenza omesse. Viceversa, non dovrebbe essere consentito iscrivere valori che in precedenza sono stati semplicemente sottostimati, trattandosi di mera rivalutazione del magazzino.

IMPOSTE DOVUTE

Eliminazione di esistenze iniziali - Il caso di eliminazione di esistenze iniziali, in sostanza, comprende il caso più ricorrente di beni non più presenti perché ceduti "in nero". In tale ipotesi, il riallineamento comporta il versamento seguente:

- **Iva** da determinare applicando l'**aliquota media riferibile all'anno 2023** all'importo che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione (specifico per ogni attività) che sarà determinato da un successivo decreto;
- **imposta sostitutiva** (dell'Irpef, Ires e Irap) con aliquota

del 18%, calcolata sulla differenza tra:

- ♦ il valore eliminato moltiplicato per il citato coefficiente di maggiorazione;
- ♦ il valore del bene eliminato.

Adeguamento Iva - L'aliquota media, che tiene conto delle operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra le seguenti grandezze:

- Iva relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili;
- volume d'affari dichiarato.

FORMULA ADEGUAMENTO IVA

In sostanza, il **costo dell'adeguamento**, a titolo di Iva, è dato dal seguente prodotto:
(aliquota media Iva per il 2023) x (valore eliminato) x (coefficiente di maggiorazione)

Iscrizione di esistenze iniziali - Viceversa, in caso di iscrizione di esistenze iniziali (in sostanza si tratta del caso di merci acquistate in nero e non ancora cedute), l'adeguamento si perfeziona con il pagamento della sola imposta sostitutiva pari al 18% del valore iscritto; in questo caso non è dovuta l'Iva.

Si ricorda che l'**imposta sostitutiva** è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'Irap. L'adeguamento deve essere richiesto nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta 2023 (ovvero nei **modelli Redditi 2024**) e le imposte dovute dovranno essere versate in 2 rate di pari importo:

- 1^a rata: entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023;
- 2^a rata: entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

In richiesta di rateazione, nell'ipotesi di mancato versamento di una delle rate, verranno iscritti a ruolo la rata non versata e le successive, gli interessi calcolati su tale importo complessivo e una sanzione del 30% (ex art. 13 D.Lgs. 471/1997) calcolata sull'importo della rata non versata.

L'iscrizione a ruolo non è eseguita nel caso in cui le somme non pagate e i relativi interessi unitamente all'ammontare della sanzione ridotta a 1/3 (10%) dovessero essere versati entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'esito della liquidazione; in caso di pagamento rateale, per evitare l'iscrizione a ruolo è necessario versare anche le somme rateizzate ancora da pagare.

Prima del ricevimento della comunicazione è comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

RICONOSCIMENTO AI FINI CIVILISTICI FISCALI

I valori risultanti dal riallineamento del magazzino sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal **periodo d'imposta 2023**, in particolare, a partire dal periodo in corso alla data del **30.09.2023** e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non potranno essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti (e dunque, per il periodo d'imposta **2022** o anteriori). Ne discendono 2 conseguenze principali:

- il valore delle esistenze iniziali da indicare nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta 2023 dovrà tenere conto dell'adeguamento effettuato. Peraltro, questi nuovi valori dovranno essere considerati anche nel calcolo dell'**indice di rotazione del magazzino**. Il corretto adeguamento delle esistenze iniziali consentirà, quindi, di eliminare eventuali anomalie in questo indice di coerenza che viene utilizzato dall'Amministrazione Finanziaria per selezionare le posizioni da controllare;
- nei limiti dell'adeguamento, la disposizione in commento prevede una franchigia per gli eventuali accertamenti relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corso al **30.09.2023**. Questa franchigia rileva, peraltro, unicamente per gli accertamenti fondati su rilievi fiscali riferibili al magazzino riallineato (ex art. 92, del TUIR), mentre non ha alcuna rilevanza per eventuali altri rilievi che dovessero essere stati formulati dall'Amministrazione Finanziaria in relazione ad altre componenti positive e negative non oggetto dell'adeguamento.

In attesa di chiarimenti, si ritiene che l'eventuale incremento patrimoniale legato alla regolarizzazione in aumento costituisca una riserva di utili non in sospensione d'imposta.

SANZIONI

Il riallineamento del magazzino non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. Pertanto, il minor o maggior valore indicato per le esistenze iniziali relative al 2023 non determina l'applicazione di sanzioni tributarie amministrative (tipicamente quelle previste per l'irregolare tenuta delle scritture contabili o per la **presentazione di dichiarazione infedele**, ecc.) e non rileva nemmeno ai fini delle sanzioni di natura civile e penale. Pertanto, l'adeguamento non costituisce notizia di reato (art. 331 c.p.p.), né ammissione di responsabilità penale del contribuente o del suo rappresentante legale.

ACCERTAMENTO

Per espressa previsione normativa, l'adeguamento del magazzino non ha effetto sui **PVC consegnati** e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della **legge di Bilancio 2024** (1.01.2024) e contenenti rilievi fiscali relativi alle rimanenze di magazzino.

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, sono applicabili le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

SCRITTURE CONTABILI

Sia nell'ipotesi di iscrizione, sia in quella di eliminazione, le rettifiche operate devono essere annotate sul libro giornale e con descrizione analitica sul libro degli inventari. Il principio OIC 29, tra l'altro, stabilisce le modalità di

correzione degli errori in bilancio e opera una distinzione tra errori rilevanti e non rilevanti:

- **errore rilevante**: l'errore è rilevante se, individualmente o insieme ad altri, è in grado di influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori possono assumere in base al bilancio. La rilevanza di un errore, quindi, dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata, a seconda delle circostanze, dall'organo amministrativo o dal titolare dell'impresa individuale:
 - ♦ la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore; solitamente, la rettifica viene rilevata nel conto degli utili portati a nuovo;
 - ♦ la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto, se considerata più appropriata;
 - ♦ ai fini fiscali, movimentando unicamente conti di patrimonio, nessuna variazione, né in aumento, né in diminuzione, dovrà essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi;
- **errore non rilevante**: la correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti deve essere contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore; fiscalmente la regolarizzazione dovrà essere sterilizzata con una variazione fiscale di segno opposto.

Esempio - Errore rilevante con eliminazione di esistenze iniziali di materie prime per € 10.000

Il saldo di apertura dell'esercizio dovrebbe essere rettificato come segue; ai fini della regolarizzazione, poi, su questo valore andrà corrisposta sia l'imposta sostitutiva Iva che quella delle imposte dirette.

SP A VIII	SP C I 1	Utili a nuovo	a	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	10.000,00
-----------	----------	---------------	---	--	-----------

Esempio - Errore rilevante con iscrizione di esistenze iniziali di materie prime per € 5.000

Viceversa, in caso di iscrizione di esistenze iniziali di materie prime per € 5.000, il saldo di apertura dell'esercizio dovrebbe essere rettificato con la seguente scrittura contabile (opposta alla precedente). Ai fini della regolarizzazione, su questo valore (€ 5.000) andrà corrisposta soltanto l'imposta sostitutiva delle imposte dirette.

SP C I 1	SP A VIII	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	a	Utili a nuovo	5.000,00
----------	-----------	--	---	---------------	----------

Esempio - Errore non rilevante con eliminazione di esistenze iniziali di materie prime per € 10.000

In questo caso, l'OIC 29 prevede l'iscrizione della variazione tra i componenti del conto economico. Nel caso di eliminazione di esistenze iniziali, si procede con la seguente scrittura; ai fini fiscali, la sopravvenienza passiva dovrà essere neutralizzata (in quanto fiscalmente irrilevante) mediante la rilevazione di una "variazione in aumento" dal reddito imponibile.

CE B 14	SP C 1 1	Sopravvenienze passive (non deducibili fiscalmente)	a	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	10.000,00

Esempio - Errore non rilevante con iscrizione di esistenze iniziali di materie prime per € 5.000

Ai fini fiscali, la sopravvenienza attiva dovrà essere neutralizzata (in quanto fiscalmente irrilevante) con l'inserimento di una corrispondente "variazione in diminuzione" dal reddito imponibile.

SP C 1 1	CE A 5	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	a	Sopravvenienze attive (non imponibili fiscalmente)	5.000,00

Esempio - Imposte sostitutive dovute in seguito all'adeguamento (II.DD.)

Quanto alle imposte sostitutive dovute a seguito dell'operazione di adeguamento, indipendentemente dalla natura dell'errore (rilevante o non) si avranno le seguenti scritture; negli esempi proposti, l'imposta sostitutiva per le imposte dirette viene assunta nella misura pari a € 1.500 mentre l'Iva da versare viene quantificata in € 500.

CE 20	SP D 12	Imposta sostitutiva imposte dirette	a	Debiti tributari	1.500,00

Esempio - Imposte sostitutive dovute in seguito all'adeguamento (Iva)

CE B 14	SP D 12	Imposta sostitutiva Iva	a	Debiti tributari	500,00